

Il convincimento espresso toglie fondamento alla domanda per lite temeraria proposta dalla banca convenuta ex art.96 cpc.


Le spese vanno poste a carico della banca, secondo la regola della soccombente con distrazione delle spese a favore del difensore di parte attrice che, ex art.93 cpc, ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese. Spese di Ctu, liquidate come da provvedimento 3/8/09, e Ctp, quest'ultime quantificate come da avviso di parcella 13/12/2010, a carico della parte soccombente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta che il saldo corretto del conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato ad \_\_\_\_\_ ed acceso presso Intesa Sanpaolo spa, filiale di Oderzo, alla data del 31/12/05, era pari ad €. 70.311,69 e, pertanto, condanna la banca alla registrazione in conto della suddetta somma con decorrenza da quella data;
- 2) pone a carico di Intesa Sanpaolo spa le spese di c.t.u. e di ctp;
- 3) condanna Intesa Sanpaolo spa alla rifusione delle spese processuali a favore di \_\_\_\_\_ liquidando le stesse in complessivi €.14.973,00, di cui €.14.155 per diritti ed onorari oltre spese generali, Iva e cpa, con distrazione delle spese a favore del difensore di parte attrice.

Treviso, 25/7/12


IL CANCELLIERE  
Dott.  LOPEZ

Depositato in Cancelleria

li 31 LUG. 2012

IL CANCELLIERE  
Dott.  LOPEZ

Il Giudice

  
Caterina Passarelli